

(N. 2999)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953
(V. Stampato N. 520-105) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e norme concernenti sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 2. — *Le lettere b) e c) del n. 1 sono sostituite dalle seguenti:*

« b) al personale in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 138, ovvero di una equivalente qualifica riferita alla guerra 1915-18 o alla guerra di Africa, che disimpegni le mansioni indicate nella precedente lettera a) con almeno 1 anno di effettivo servizio;

c) al personale subalterno - postale, telegrafico di ruolo e corrispondente personale dell'A.S.S.T. - che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C per almeno 5 anni complessivamente se sprovvisto del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero per almeno 6 mesi complessivamente, se in possesso di tale titolo ».

Il n. 2° è sostituito dal seguente:

« Un concorso per titoli ed esami riservato al rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia in tali funzioni un'anzianità di almeno un anno, a meno che non rivesta una delle qualifiche di cui alla precedente lettera b) o non sia provvisto del titolo di studio di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e al personale subalterno non di ruolo, purchè munito del titolo di studio di cui alla lettera c) del citato articolo 16 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio con le funzioni predette per almeno due anni complessivamente ovvero per un anno complessivamente se rivesta le qualifiche di cui alla citata lettera b) ».

ART. 3. — *È sostituito dal seguente:*

« Per la sistemazione nei ruoli di terza categoria e assimilati saranno indetti:

1°) un concorso per titoli riservato al personale non di ruolo assunto come subalterno fino al 1° luglio 1943 che abbia 3 anni di effettivo servizio, nonchè a quello assunto anche posteriormente, con non meno di 6 mesi di effettivo servizio e che sia munito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e infine al personale non di ruolo, in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, ovvero di una equivalente qualifica riferita alla guerra 1915-18 o alla guerra d'Africa, assunto con mansioni di personale subalterno e che abbia almeno un anno di effettivo servizio;

2°) un concorso per titoli, riservato al rimanente personale subalterno non di ruolo che abbia almeno un anno di effettivo servizio, a meno che non sia in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, ovvero di una equivalente qualifica riferita alla guerra 1915-18 o alla guerra di Africa.

I periodi di servizio previsti in questo e nel precedente articolo si intendono alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, per una volta soltanto, altri 4 concorsi interni nell'Amministrazione postale telegrafica e nell'A.S.S.T., con le norme e modalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, riservati al personale che, in servizio alla data della presente legge, abbia acquisito titolo a parteciparvi in conseguenza delle modificazioni apportate al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, dalla presente legge, o che, nelle condizioni di cui al decreto legislativo medesimo, non potè partecipare ai concorsi banditi in dipendenza di esso perchè fuori servizio, ovvero non fu ammesso ai concorsi stessi per non aver tempestivamente prodotto

o regolarizzato i documenti annessi all'istanza e infine il personale proveniente dai ruoli del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo a suo tempo assegnato dalla Commissione centrale per l'avventiziato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, all'Amministrazione delle poste e telegrafi e da questa assunto in servizio in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente saranno collocati in ruolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:

« Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale am-

messe a fruire della suddetta riserva, nonchè l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa.

Per il limite di età si applicano le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 ».

Art. 4.

I posti di commesso superiore nel quadro speciale del ruolo del personale subalterno di cui alla tabella n. 4 dell'Allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono conferiti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai messaggeri e capisquadra di prima classe ed assimilati con almeno 10 anni di anzianità nel grado.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.